Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 26 marzo 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1948, n. 162.
Proroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 23, concernente norme sulla emissione di obbligazioni e sull'aumento di capitale delle società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948:

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 23, continua ad avere vigore fino al 31 dicembre 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 1948, n. 163.

Approvazione dell'Accordo concluso a Roma, il 15 maggio 1947, fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per i rifugiati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Roma il 15 maggio 1947 tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per i rifugiati.

Art. 2.

Sono concesse tutte le esenzioni di carattere tributario previste dall'Accordo medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 maggio 1945.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — PELLA — DEL VECCHIO — CORBELLINI — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 60. — FRASCA

Accordo tra il Governo italiano e il Comitato intergovernativo per i rifugiati

Considerato che il Governo italiano (da ora in poi denominato « il Governo ») ha piena conoscenza dello stato giuridico del Comitato Intergovernativo per i Rifugiati (qui di seguito denominato « I.G.C.R. ») quale Organizzazione internazionale di cui esso è Membro dal 20 dicembre 1946, e della sua capacità di agire in Italia;

Considerato che il Comitato Esecutivo dell'I.G.C.R. ha approvato il 21 marzo 1947 una risoluzione allo scopo di intraprendere un programma di assistenza, rimpatrio e risistemazione di profughi e rifugiati che si trovano in Italia in conseguenza degli avvenimenti bellici;

Considerato che il Governo ha accettato di partecipare a questo programma entro i limiti della sua giurisdizione;

il Governo e l'I.G.C.R. hanno convenuto quanto segue:

I

LA MISSIONE ED IL PERSONALE DELL'I.G.C.R.

Il Governo autorizza l'I.G.C.R. a stabilire in Italia una amministrazione che rappresenti l'I.G.C.R. per assicurare il funzionamento del programma convenuto per l'assistenza, il rimpatrio, la risistemazione e l'emigrazione fuori del territorio italiano di quei rifugiati e profughi che sono di competenza dell'I.G.C.R. in Italia.

II

COMITATO MISTO

E' stabilito un Comitato Misto composto di Delegati designati dal Governo e dall'I.G.C.R.

La Delegazione del Governo consisterà dei rappresentanti dei seguenti uffici ed eventualmente di esperti che il Governo intenda nominare:

Ministero degli Affari Esteri;
Ministero dell'Interno;
Ministero delle Finanze e del Tesoro;
Ministero dei Trasporti;
Alto Commissariato per l'Alimentazione.

La delegazione dell'I.G.C.R. sarà formata dal Rappresentante del Direttore dell'I.G.C.R., dal Direttore dell'amministrazione dei campi in Italia dell'I.G.C.R., dal Rappresentante Residente in Italia dell'I.G.C.R., o da loro sostituti, assieme a qualsiasi altro membro che la direzione dell'I.G.C.R. voglia designare.

Si conviene che un rappresentante del Comitato preparatorio dell'I.R.O. possa essere invitato ad assistere alle riunioni del Comitato Misto come osservatore.

Il Comitato Misto è autorizzato a formulare, studiare e raccomandare quegli accordi complementari da concludersi tra il Governo e l'I.G.C.R. che di volta in volta siano ritenuti necessari.

Il Comitato Misto si riunirà presso il Ministero degli Affari Esteri. Se la riunione avrà luogo a richiesta del Governo essa sarà presieduta da un rappresentante del Governo stesso; se avrà luogo a richiesta dell'I.G.C.R. sarà presieduta dal rappresentante dell'I.G.C.R.

Il Comitato Misto avrà le seguenti attribuzioni:

1) fissare regolamenti per la disciplina dei campi dei rifugiati e le norme necessarie per l'organizzazione e il buon funzionamento di essi;

2) stabilire i sistemi per l'approvvigionamento di carburanti, di lubrificanti, di frutta, di verdura ed altri generi alimentari non contingentati;

3) concretare i provvedimenti per eventuali ridistribuzioni dei rifugiati in campi diversi dagli attuali;

4) concretare le misure atte ad incoraggiare il rimpatrio volontario;

5) studiare ed attuare piani per la risistemazione dei rifugiati in altri paesi;

6) stabilire i sistemi di rilascio dei documenti di viaggio ai rifugiati che partono dall'Italia;

7) presentare mensilmente al Governo e all'I.G.C.R. la situazione dei rifugiati e i relativi movimenti e spostamenti;

8) deliberare su ogni altro argomento attinente all'applicazione del presente accordo.

III

Protezione dei rifugiati

L'I.G.C.R. assume l'assistenza, la protezione e la risistemazione all'Estero dei rifugiati che sono di sua competenza nei campi sinora sotto il controllo delle Autorità Militari Alleate e, previ accordi da prendersi in seno al Comitato Misto, assumerà tali funzioni anche nei riguardi di altri rifugiati e D. P. in Italia che siano di sua competenza.

Il Governo e l'I.G.C.R. si presteranno reciprocamente la maggiore possibile assistenza nella soluzione di tutte le questioni concernenti i predetti rifugiati e D. P.

L'assistenza e protezione dei rifugiati e D. P. saranno condotte in conformità delle leggi italiane e degli impegni internazionali che l'Italia ha assunto o potrà assumere.

IV

Finanziamento

Le spese occorrenti all'esecuzione dei compiti assunti dall'I.G.C.R. verranno sostenute dall'I.G.C.R.

Il Governo darà disposizione alla Banca d'Italia perchè provveda a fornire le lire occorrenti mensilmente all'I.G.C.R. per le spese da sostenere in Italia contro contemporaneo versamento da parte dell'I.G.C.R. di effetti in dollari, sterline o franchi svizzeri, a scelta dell'I.G.C.R., da convertire con la stessa procedura e lo stesso tasso di cambio che viene praticato alle Rappresentanze Diplomatiche degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Svizzera in Italia.

Analoga procedura verrà praticata per la costituzione di un fondo di riserva in lire a disposizione dell'I.G.C.R.

V

Concessione in uso di beni

Il Governo metterà a disposizione dell'I.G.C.R. quei beni immobili che, di comune intesa, siano ritenuti indispensabili per l'esecuzione del programma di assistenza e protezione dei rifugiati in Italia.

L'uso di tali beni sarà accordato a titolo gratuito od oneroso secondo gli accordi specifici che interverranno caso per caso.

Analogamente si procederà per quanto riguarda i beni mobili.

Il Governo assumerà la responsabilità relativa alle azioni derivanti dalla cessione in uso dei beni stessi, degli eventuali danni, deterioramenti, distruzioni o perdite che non siano dovuti a dolo o colpa degli assistiti o del personale addetto, nel qual caso l'I.G.C.R. assumerà la piena responsabilità.

L'I.G.C.R. restituirà al Governo tutti quei beni di cui rimarrà in possesso al momento in cui non saranno più necessari per l'attuazione del programma.

VI

Agevolazioni e privilegi

a) Al Rappresentante del Direttore dell'I.G.C.R., al Direttore dell'amministrazione dei campi dell'I.G.C.R., al Rappresentante Residente in Italia dell'I.G.C.R., nell'adempimento delle loro funzioni ufficiali, saranno accordate quelle agevolazioni e privilegi che sono normalmente concessi in Italia alle Rappresentanze diplomatiche.

b) I redditi, le entrate, le operazioni dell'I.G.C.R., nonchè gli stipendi e compensi da esso corrisposti ai propri dipendenti di nazionalità non italiana e non residenti in Italia, sono esenti da tutti i tributi e gli oneri di qualsiasi genere, dovuti allo Stato e agli Enti locali.

L'I.G.C.R. farà conoscere la tabella organica del proprio personale non italiano e italiano.

c) Il Governo concede inoltre le seguenti agevolazioni:

1) esenzione da qualsiasi tributo sia verso lo Stato sia verso gli Enti locali, ad eccezione della imposta generale sull'entrata che fa, in ogni caso, carico alla ditta contraente con l'I.G.C.R.;

2) agevolazioni per trasporti di vettovaglie o di altro materiale su mezzi di trasporto gestiti dal Governo;

3) priorità per viaggi di servizio sulle ferrovie, autobus, linee aeree e marittime italiane per i Membri del Comitato Misto e per i Membri dell'I.G.C.R. in Italia.

VII

Personale

a) In base al presente accordo il Governo agevolerà l'entrata e movimento in Italia del personale dell'I.G.C.R. indicato nella tabella organica e concederà tutta l'assistenza possibile per porre in grado l'I.G.C.R. di scegliere ed impiegare cittadini italiani che abbiano i necessari requisiti per l'esecuzione di quanto è contemplato nel presente accordo.

b) Il Governo s'impegna a provvedere per il personale dell'I.G.C.R. tutte le assicurazioni sociali previste dalla legislazione italiana per gli impiegati delle im-

prese private. Il Governo s'impegna altresì a provvedere alle assicurazioni relative alle varie responsabilità nei confronti dei terzi.

Le spese relative saranno rimborsate dall'I.G.C.R. al Governo in sterline, dollari o franchi svizzeri secondo le modalità indicate nell'articolo IV.

c) L'I.G.C.R. si rende garante della buona condotta, dell'integrità e del carattere morale del proprio personale e richiamerà o licenzierà chiunque violerà questi principî.

VIII

LEGISLAZIONE INTEGRATIVA

Il Governo si riserva il diritto di adottare quei provvedimenti legislativi che ritenga necessari allo scopo di facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

IX

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo entrerà in vigore il 15 maggio 1947. Esso rimarrà in vigore fino a quando il Governo e l'I.G.C.R. non decidano di stipulare nuovi accordi reciproci che soddisfino entrambe le parti e fino al momento in cui il Governo e l'I.G.C.R. non decidano, di mutua intesa, di por fine al presente accordo.

I testi in inglese e in italiano fanno ambedue fede.

Roma, 15 maggio 1947

Per l'Italia — SFORZA

Per l'I.G.C.R. — M. W. ROYSE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Agreement between the italian Government and the intergovernmental Committee on refugees

Whereas the Italian Government (herein called the Government) as a member of the Intergovernmental Committee on Refugees (herein called I.G.C.R.) since 20th December, 1946, and is fully aware of its legal status as an international body and of its capacity to act in Italy and

whereas on 21st March, 1947, the Executive Committee of the I.G.C.R. has passed a resolution approving the undertaking of a programme of assistance, repatriation and resettlement of refugees and displaced persons at present located in Italy and

whereas the Government has agreed to participate to such programme within the limits of their jurisdiction

now therefore the Government and I.G.C.R. have agreed as follows:

Art. I

PURPOSE AND PERSONNEL OF I.G.C.R.

The Government hereby authorises I.G.C.R. to establish in Italy a representative agency with the object of assuring the execution of the agreed programme of assistance, repatriation, resettlement and emigration from Italian territory of refugees and displaced persons who are the concern of I.G.C.R. in Italy.

Art. II

JOINT COMMITTEES

A Joint Committee shall be established and shall be composed of Representatives of the Government and I.G.C.R. The Government delegation shall be composed of representatives of the following Ministries and of experts whom the Government may from time to time appoint:

Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Interior
Ministry of Finance and Treasury
Ministry of Transport
High Commissioner for Food.

The I.G.C.R. delegation shall be composed of the personal representative of the Director of I.G.C.R., the director in charge of I.G.C.R. camps in Italy and the resident representative of I.G.C.R. in Italy or their deputies, together with any other member whom I.G.C.R. may from time to time designate. It is hereby agreed that a representative of the Preparatory Commission of the International Refugee Organisation shall be invited to assist at the meetings of the Joint Committee as an observer.

The Joint Committee shall be empowered to study, draft and recommend any complementary agreement which the Government and I.G.C.R. may from time to time consider necessary. The Committee shall meet at the Italian Foreign Office. The meetings shall be presided over by a representative of the Government whenever such meeting shall be convened at the request of the Government and by a representative of I.G.C.R. when convened at the request of I.G.C.R.

The Joint Committee shall consider and decide on the following matters:

1) rules and regulations for the establishment and the administration of the refugee camps;

2) methods of supply of fuel, lubrificants, fruits, vegetables and other unrationed edibles;

3) redistribution of refugees in camps other than the existing ones;

4) measures to encourage voluntary repatriation;

5) schemes for the resettlement of refugees in other countries;

6) the methods through which travel documents shall be issued to refugees leaving Italy;

7) prepare and submit to the Government and I.G.C.R. monthly reports setting out the situation of the refugees, their movements and their location;

8) any other question which may arise from the implementation of the present agreement.

Art. III

JURISDICTION OF I.G.C.R.

I.G.C.R. shall assume the assistance, protection and resettlement abroad of refugees who are the concern of I.G.C.R. in camps heretofore under the control of the Allied military authorities, and, subject to agreements to be reached in the Joint Committee, shall assume any of these functions in regard to other refugees and D.Ps in Italy who are the concern of I.G.C.R. The Government and I.G.C.R. will reciprocally extend the greatest possible assistance for the resolution of all questions concerning the aforesaid refugees and D.Ps.

The assistance and protection of refugees and D.Ps will be carried out in conformity with Italian laws and with international undertakings which Italy has assumed or may assume.

Art. IV

FINANCIAL PROVISIONS

The current expenses for the implementation of the undertakings assumed by the I.G.C.R. shall be borne by I.G.C.R.

The Government shall issue instructions to the Bank of Italy to supply to the I.G.C.R. the amount of Lire required monthly to meet expenses in Italy. Such amount shall be refunded immediately by the I.G.C.R. in dollars, sterling, or Swiss Francs at the choice of I.G.C.R. under the same procedure and at the same rate of exchange fixed for the diplomatic representatives in Italy of Great Britain, United States and Switzerland.

The same procedure will apply for the purpose of forming a reserve fund in Lire for the I.G.C.R.

Art. V

USE OF REAL AND MOVABLE PROPERTY

The Government shall place at the disposal of I.G.C.R. all real property which, by common accord, shall be considered necessary to carry out the agreed programme of assistance and protection of refugees in Italy.

The use of such property may be granted free or against payment according to arrangements which may be made in each specific case.

A similar procedure shall be followed in respect of movable property.

The Government shall take over all responsibility for any legal action which may be started as a result of the use of such property as well as for eventual damages, injuries, destruction or loss which shall not be due to the wilful negligence of the refugees or the personnel in charge, in this case I.G.C.R. shall take over such responsibility. I.G.C.R. shall return to the Government all property which may be in its possession, as soon as such property will no longer be required for the implementation of the agreed programme.

Art. VI

FACILITIES AND PRIVILEGES

(a) The personal representative of the Director of I.G.C.R., the Director in charge of I.G.C.R. camps in Italy, and the resident representative of I.G.C.R. in Italy, in the performance of their official functions shall be granted those facilities and privileges which are normally granted in Italy to diplomatic representatives.

(b) I.G.C.R. assets, income, operations and transactions as well as the salaries and remuneration to its personnel of non-Italian nationality and non-resident in Italy, shall be immune from all taxes and duties imposed by the Government or any other public authority in Italy.

I.G.C.R. shall communicate to the Government the official list of all its personnel both of Italian and non-Italian origin.

(c) The Government shall grant the following additional facilities:

(i) Exemption from every tax or duty whether imposed by the State or any other public authority, with the exception of excise tax which in any case shall be payable by the firms from which I.G.C.R. shall effect purchases;

(ii) Facilities for the transportation of supplies and other materials on means of conveyance operated by the Government;

(iii) Priority for all official journeys on railways, motor-buses, sea and air lines which shall be undertaken by members of I.G.C.R. or of the Joint Committee.

Art. VII

PERSONNEL

(a) The Government shall facilitate the admission and movements in Italy of I.G.C.R. personnel appearing in the official list communicated by I.G.C.R. and shall give all practical assistance to enable I.G.C.R. to select and employ Italian citizens which may be required for the execution of the present agreement.

(b) The Government shall provide for all the social insurances of I.G.C.R. personnel under conditions identical to those which under Italian law are granted to Italian employees of private firms. Furthermore the Government shall insure such personnel against all liabilities which may result from third party claims.

The expense incurred shall be refunded to the Government in sterling, dollar or Swiss francs under the provisions of Article IV.

(c) The I.G.C.R. guarantees the good conduct, the integrity and moral character of its employees, and will reprimand or dismiss anyone who violate these principles.

Art. VIII

LEGISLATION

The Government shall have the right to promulgate such legislation as may be deemed necessary for the implementation of the present agreement.

Art. IX

DURATION OF AGREEMENT

The present agreement shall have effects as from May 15th, 1947, and shall remain in force until such time as the Government and I.G.C.R. may decide to enter into a new convenant or until both parties decide, by common accord, to put the present agreement to an end.

Both English and Italian texts shall be authoritative.

Rome, 15th May 1947

For I.C.G.R. — *For Italy*

M. W. ROYSE — SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

SFORZA

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 164.
Ricostituzione del comune di Zandobbio (Bergamo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Il comune di Zandobbio, aggregato a quello di Trescore Balneario con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2220, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici del comune di Trescore Balneario e del ricostituito comune di Zandobbio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Trescore Balneario, che sarà inquadrato nel predetto organico, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 165.
Ricostituzione del comune di Falconara Marittima (Ancona).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Il comune di Falconara Marittima, aggregato a quello di Ancona e a quello di Chiaravalle col regio decreto 15 aprile 1928, n. 882, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Ancona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Il nuovo organico del comune di Falconara Marittima e quelli dei comuni di Ancona e di Chiaravalle, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 15 aprile 1928, n. 882.

Al personale già in servizio presso i comuni di Ancona e di Chiaravalle, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 95. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1948.

Determinazione del periodo medio di occupazione e del salario medio mensile ai fini degli assegni familiari nei confronti dei componenti la Compagnia lavoratori portuali di Marina di Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Considerata l'opportunità di riferirsi ad apposite tabelle di salari medi mensili e di periodi medi di occupazione media mensile, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, nei confronti dei dipendenti permanenti ed avventizi della Compagnia lavoratori portuali di Marina di Carrara;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo medio di occupazione mensile ed il salario medio mensile, determinati ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori componenti la Compagnia lavoratori portuali di Marina di Carrara, sono fissati come segue, con effetto dal 1° aprile 1947:

occupazione media mensile: giorni 8;
salario medio mensile: L. 2000.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1948

p. *Il Ministro*: MAGRINI

(1276)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1948.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia in Roma della « Saint Paul Mercury Indemnity Company of Saint Paul » di Wilmington, Delaware (S.U.A.), ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami infortuni e responsabilità civile e la riassicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza italiana in Roma della Società « Saint Paul Mercury Indemnity Company of Saint Paul » con sede in Wilmington, Delaware (S.U.A.), intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia l'assicurazione nei rami infortuni e responsabilità civile e la riassicurazione;

Considerato che detta rappresentanza italiana ha effettuato il deposito cauzionale a favore della massa degli assicurati nella misura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1946, n. 404;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

Articolo unico.

La rappresentanza italiana in Roma della Società « Saint Paul Mercury Indemnity Company of Saint Paul » con sede in Wilmington, Delaware (S.U.A.), è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami infortuni e responsabilità civile e la riassicurazione.

Roma, addì 19 febbraio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1211)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1948.

Concessione alla Banca di Trento e Bolzano, società per azioni con sede in Trento, della facoltà di emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, il decreto Ministeriale 15 novembre 1923 ed il decreto Ministeriale 13 dicembre 1947;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca di Trento e Bolzano, società per azioni con sede in Trento;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed al decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Decreta:

Alla Banca di Trento e Bolzano, società per azioni con sede in Trento, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, modificato con decreto Ministeriale 13 dicembre 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1189)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 febbraio 1948, l'avv. Gaspare Scazzeri è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

(1134)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Napoleone Colaianni », con sede in Menfi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 febbraio 1948, i poteri conferiti al dott. Antonino Papa, commissario della Società cooperativa « Napoleone Colaianni », con sede in Menfi, sono stati prorogati al 13 maggio 1948.

(1204)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 marzo 1948 - N. 49

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,93	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,90
Id. 3,50 % 1902	71 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	87,75
Redimibile 3,50 % 1934	67,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	66,95
Id. 5 % 1936	87,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,53
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,55
Id. 5 % convertiti 1951	98,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Montegioco (Alessandria)

La zona di Montegioco (Alessandria), della estensione di ettari 315, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, confine territoriale tra il comune di Montegioco e Sarezzano;

ad est, strada comunale della Costa Falsa;

a sud, tratto del torrente Grue; strada comunale per la Cascina Fabbrica e Ca del Vecchio;

ad ovest, strada comunale Saliceti.

(1290)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Matera in data 30 giugno 1947, n. 10206/2, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Guido Giardina, vice prefetto;

Componenti:

dott. Alfonso Zito, medico provinciale;

dott. Domenico Bronzini, primario ostetrico dell'ospedale civile di Matera;

dot. Nicola Coronati, libero esercente specializzato in ostetricia;

Giuseppina Marrocco, ostetrica condotta;

Segretario:

dott. Guido Tamburro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1142)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.